ISTITUZIONE DI UNA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE

Art. 3

Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Versione in vigore dal 8 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
Estremi	Legge 14 giugno 2021, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-economica-esclusiva-oltre-il-limite-esterno/art-3-diritti-degli-altri-stati-all-interno-della-zona-economica-esclusiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it